



TRIBUNALE DI BRINDISI

TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA DI LECCE

PROCURA REPUBBLICA DI BRINDISI

SEZIONE PENALE

SEZIONE G.I.P. - G.U.P

ORDINE AVVOCATI DI BRINDISI

CAMERA PENALE DI BRINDISI

U.E.P.E. DI BRINDISI

**PROTOCOLLO PER L'APPLICAZIONE E
L'ESECUZIONE DELLE PENE SOSTITUTIVE
DELLE PENE DETENTIVE BREVI.**

PREMESSA

Le parti firmatarie del seguente protocollo hanno costituito il 20 luglio 2023 il tavolo istituzionale destinato alla predisposizione di un protocollo avente ad oggetto l'applicazione nel Circondario di Brindisi delle pene sostitutive delle pene detentive brevi, così come profondamente riformate dall'art. 71 del Decreto Legislativo 10 ottobre 2022, n. 150.

Nella struttura originaria del tavolo istituzionale è stata prevista la partecipazione del Presidente del Tribunale di Brindisi dott. Vincenzo SCARDIA, del Presidente della Sezione penale del Tribunale di Brindisi dott. Maurizio SASO, del Presidente della Sezione GIP/GUP del Tribunale di Brindisi, prima nella persona del dott. Valerio FRACASSI e, poi, nella persona del dott. Nicola LARICCIA, del Sostituto Procuratore dott. Giuseppe DE NOZZA delegato dal Procuratore Capo della Repubblica di Brindisi, dell'Avv.to Gianvito LILLO nella qualità di vice Presidente delegato dell'Ordine degli Avvocati di Brindisi, dell'Avv.to Giancarlo CAMASSA nella qualità di Presidente della Camera Penale di Brindisi, del direttore dell'Ufficio U.E.P.E. di Brindisi, prima nella persona della dott.ssa Giovanna LONGO e poi in quella della dott.ssa Alessandra INGRASSIA.

L'11 aprile 2024 il tavolo istituzionale all'unanimità ha reputato essenziale la partecipazione ad esso anche del Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Lecce dott. Giuseppe MASTROPASQUA, il quale ha accettato l'invito a prendere parte ai lavori del tavolo, condividendo la necessità di predisporre un protocollo che prevedesse non solo un accesso agevole e rapido dell'imputato alla pena sostitutiva ma anche un'interlocuzione condivisa nei contenuti tra il giudice preposto all'accertamento del reato, il pubblico ministero nella qualità di organo preposto all'esecuzione della pena e il Tribunale di Sorveglianza di Lecce.

I lavori del tavolo istituzionale, che si sono svolti negli Uffici della Presidenza del Tribunale di Brindisi, hanno materialmente avuto inizio il 27 settembre 2023 e si sono conclusi il 18 luglio 2024.

I lavori sono stati sospesi nel trimestre gennaio - marzo 2024, in attesa del compimento dell'iter di approvazione dello schema di decreto legislativo recante le disposizioni correttive e integrative del Decreto Legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, schema il cui art. 2, comma 5, lett. u) e ss., incideva in modo più che significativo sul c.d. meccanismo di sentencing, rendendolo da necessario a meramente eventuale ai fini dell'applicazione della pena sostitutiva.

Le parti che hanno partecipato al tavolo istituzionale, dopo ampia e approfondita discussione e riflessione, hanno concordato all'unanimità sulla necessità di incentivare il ricorso alle pene sostitutive delle pene detentive brevi e, quindi, sull'opportunità di predisporre una serie di accorgimenti organizzativi che permettessero all'imputato che lo avesse voluto di accedere rapidamente e agevolmente ad esse e, nel contempo, che permettessero di preservare la speditezza sia della fase di accertamento del reato che di quella di esecuzione della relativa pena.

Il protocollo che segue costituisce il prodotto e il risultato di tale ampia, approfondita ma soprattutto condivisa discussione e riflessione ed esprime la convinta adesione da parte di tutte le parti firmatarie di esso ad un modello di giustizia condivisa quale strumento elettivo

per costruire un servizio giustizia moderno, perché efficace ed efficiente.

Le pene sostitutive costituiscono uno dei pilastri della nuova struttura del processo penale definita dal Decreto Legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, pilastro la cui architettura è stata sensibilmente incisa dal Decreto Legislativo 19 marzo 2024, n. 31, recante disposizioni integrative e correttive del Decreto n. 150.

I dati del Ministero della Giustizia evidenziano che i casi di applicazione delle pene sostitutive sono passati da soli **109** nel 2022 a **3694** alla data del **30 giugno 2024**, con l'applicazione del lavoro di pubblica utilità sostitutivo in **2957** casi, della detenzione domiciliare sostitutiva in **724** casi e della semilibertà sostitutiva in **13** casi.

Il dato, già di per sé estremamente significativo, potrebbe, in realtà, esserlo ancor di più se si tenga conto del fatto che non è disponibile, né per l'anno 2023 né per l'anno 2024, il dato relativo ai casi di applicazione della pena pecuniaria sostitutiva.

I dati forniti dal Sistema locale di esecuzione penale esterna sono in linea con quelli nazionali, perché, su un totale di **150** casi di applicazione della pena sostitutiva nel Distretto della Corte d'Appello di Lecce alla data del **17 maggio 2024**, il lavoro di pubblica utilità ha trovato applicazione in **128** casi (con una percentuale sul totale che su base distrettuale ha superato l'85% dei casi, a fronte del corrispondente dato nazionale attestatosi a poco sopra l'80%), la detenzione domiciliare sostitutiva in **21** casi e, infine, la semilibertà sostitutiva solo in un caso.

La fisionomia del lavoro di pubblica utilità è stata definita dal legislatore con modalità e contenuti che l'hanno resa pena sostitutiva largamente apprezzata per una pluralità di ragioni.

La prima risiede nel suo essere una tipologia di pena sostitutiva agevolmente "*sostenibile*" dal condannato, perché essa comporta, così come previsto dall'art. 56 della Legge 24 novembre 1981, n. 689, la prestazione di non meno di sei ore e di non più di quindici ore di lavoro non retribuito su base settimanale, da svolgersi in favore della collettività presso lo Stato, le regioni, le province, le città metropolitane, i comuni o presso enti e organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato.

La seconda risiede nel suo essere pena sostitutiva che viene posta in esecuzione direttamente, così come previsto dall'art. 63 della citata Legge n. 689 del 1981, dal giudice della cognizione e la terza, infine, nel poter dar luogo, in caso di positivo svolgimento, alla revoca della confisca eventualmente disposta, eccettuati i casi di confisca obbligatoria.

La consapevolezza in capo al legislatore del ruolo strategico che può rivestire la pena sostitutiva nella costruzione di un moderno sistema sanzionatorio – moderno perché capace di emanciparsi da quella prospettiva che per lungo tempo ha ritenuto che il riappropriarsi da parte dell'imputato dei valori fondamentali incisi dalla sua condotta penalmente rilevante richiedesse il ricorso massivo e sistematico alla pena carceraria – è stata ribadita dal Decreto Legislativo 19 marzo 2024, n. 31, recante disposizioni integrative e correttive del Decreto n. 150, il cui art. 2, comma 5, lett. u), ha in parte riformulato l'art. 545 bis del c.p.p., comma primo, rendendo meramente eventuale la fissazione di un'apposita udienza di sentencing ai fini dell'applicazione della pena sostitutiva.

La nuova formulazione del primo comma della norma citata prevede che il giudice, se ritiene che ne ricorrano i presupposti, sostituisce la pena detentiva con una delle pene sostitutive di cui all'art. 53 della Legge 24 novembre 1981, n. 689, e, solo nel caso in cui non

possa decidere immediatamente perché ritiene necessario svolgere ulteriori accertamenti, fissi l'udienza di sentencing non oltre i sessanta giorni.

La prospettiva di incentivare il ricorso alla pena sostitutiva, preservando nel contempo la speditezza dell'attività di accertamento del reato e della successiva fase di esecuzione, ha indotto il legislatore del "*Correttivo Cartabia*" a privilegiare uno scenario di applicazione della pena sostitutiva nel quale il giudice valuti l'applicabilità di essa, anche nel concreto, già nella camera di consiglio, perché posto nella condizione di poterlo fare da un difensore che, prima che il giudice vi entri, ha posto a disposizione, oltre che il consenso dell'imputato, anche la documentazione necessaria a consentire al giudice di uscire dalla camera di consiglio con un dispositivo di già avvenuta sostituzione della pena detentiva breve.

Le parti firmatarie del presente protocollo hanno concordato sul fatto che il prefigurarsi nel concreto dello scenario privilegiato dal legislatore possa essere agevolato prevedendo che, una volta terminata l'istruzione dibattimentale, il difensore, nell'apposita udienza di rinvio da destinarsi alla discussione del processo, ove possibile formuli, quale richiesta subordinata, anche quella di applicazione della pena sostitutiva e tanto faccia dopo essersi reso, medio tempore, parte diligente nell'acquisire la documentazione necessaria al giudice per valutare già nella camera di consiglio l'applicabilità in concreto della pena sostitutiva richiesta.

Le parti firmatarie del presente protocollo hanno concordato nel ritenere che il rilancio della pena sostitutiva richieda anche un cambiamento culturale al quale non possono e non vogliono rimanere estranei gli Uffici giudiziari, sia quello requirente che quello giudicante, uffici che intendono contribuire a tale cambiamento indicando nella richiesta di rinvio a giudizio, nella richiesta di giudizio immediato, nel decreto di citazione diretta a giudizio, nel decreto di rinvio a giudizio, nel decreto di giudizio immediato e, infine, nel decreto penale di condanna che l'imputato ha la facoltà di richiedere al giudice che procede l'applicazione di una pena in sostituzione dell'eventuale pena detentiva di breve durata che fosse inflitta nel caso e all'esito dello svolgimento del processo nonché i benefici di tale eventuale applicazione.

La necessità di preservare la speditezza, oltre che della fase d'accertamento del reato, anche di quella di esecuzione delle pene della semilibertà sostitutiva e della detenzione domiciliare sostitutiva induce le parti firmatarie del presente protocollo, in attesa del formarsi di uno stabile orientamento del giudice della nomofilachia sul tema della necessità o meno che il pubblico ministero emetta un formale ordine di esecuzione anche della pena sostitutiva, a convenire che quest'ultimo, quando deve essere eseguita una sentenza di condanna a una delle pene sostitutive della semilibertà e della detenzione domiciliare, oltre a trasmettere la sentenza al magistrato di sorveglianza ex art. 661 del c.p.p., comma primo, comunichi nel medesimo atto di trasmissione l'entità dell'eventuale presofferto, l'applicazione dell'eventuale fungibilità, l'eventuale applicazione della liberazione anticipata, nonché trasmetta il relativo certificato penale aggiornato dell'imputato e gli esiti dell'accertamento SIDET nonché, infine, comunichi, nel caso in cui il condannato sia agli arresti domiciliari, la durata e l'inizio di decorrenza di tale misura.

§§§§§

1. GLI ADEMPIMENTI E LE FUNZIONI DEL DIFENSORE.

Il difensore, di fiducia o d'ufficio, si munisce tempestivamente di procura speciale per la richiesta della pena sostitutiva e può domandare l'applicazione di essa già in sede di conclusioni, anche subordinate, indicando la pena scelta.

In caso d'applicazione della pena su richiesta delle parti, il difensore, di fiducia o d'ufficio, deposita la documentazione all'uopo necessaria e concorda con il pubblico ministero anche la tipologia di pena sostitutiva e le condizioni di essa.

La tempestiva messa a disposizione del giudice della documentazione necessaria dovrebbe rendere meramente residuale l'applicazione dell'art. 448, comma 1bis, del c.p.p., che prevede la fissazione di un'apposita udienza e la sospensione del relativo processo.

A titolo meramente esemplificativo si tipizza quale documentazione necessaria da allegare alla richiesta di pena sostitutiva:

- a) la documentazione attestante la legittima disponibilità di un'abitazione e il consenso dei conviventi;
- b) la copia del contratto di lavoro e la copia dell'ultima busta paga;
- c) la documentazione attestante la situazione patrimoniale;
- d) l'eventuale iscrizione a corsi di studio e/o di formazione;
- e) le certificazioni mediche attinenti a eventuali disturbi e agli eventuali percorsi di cura intrapresi;
- f) la dichiarazione di disponibilità dell'ente;
- g) il programma di lavoro, con le mansioni da svolgersi e il relativo orario, rilasciato dall'ente disponibile;
- h) la documentazione relativa alle condizioni di reddito o relativa all'ente ove svolgere il lavoro di pubblica utilità;
- i) i documenti e i certificati attestanti le condizioni soggettive di cui all'art. 58, comma 4, della Legge n. 689 del 1981 (malattie, fragilità, dipendenze e relativi programmi terapeutici in corso, gravidanza, maternità/paternità, etc.);
- j) le esigenze di uscita dal domicilio per ragioni lavoro, di studio e/o personali;
- k) le eventuali attività di volontariato compatibili con la richiesta formulanda.

Segue un riepilogo della documentazione necessaria in relazione alla tipologia di pena sostitutiva richiesta:

- documentazione necessaria in caso di pena pecuniaria sostitutiva: b) e c) dell'elenco di cui sopra;
- documentazione necessaria in caso di l.p.u. sostitutivo: a), b), d), e), f), g) h) e i) dell'elenco di cui sopra;
- documentazione necessaria in caso di detenzione domiciliare sostitutiva: a), b), d) e), f) e j) dell'elenco di cui sopra;
- documentazione necessaria in caso di semilibertà sostitutiva: k) dell'elenco di cui sopra.

Ove sia richiesta la pena pecuniaria sostitutiva, il difensore produrrà, ove possibile e ove esistente, la documentazione inerente al reddito ed al patrimonio e ogni altro documento che consenta al giudice di commisurare il valore giornaliero della pena pecuniaria sostitutiva e di disporre l'eventuale rateizzazione.

Ove sia richiesto il lavoro di pubblica utilità sostitutivo, il difensore indicherà l'ente tra quelli indicati all'art. 56 bis, comma 1, della L. n. 689 del 1981 e alleggerà la dichiarazione di disponibilità e il programma di lavoro con le relative mansioni ed orari.

Ove sia richiesta la detenzione domiciliare sostitutiva, il difensore indicherà le esigenze di uscita dal domicilio per ragioni di lavoro, di studio ed esigenze personali o per le altre ragioni previste dalla legge; indicherà, altresì, gli orari di uscita e di rientro ritenuti necessari a tali scopi; produrrà la documentazione relativa al domicilio come sopra indicata e, comunque, ogni altra informazione che possa consentire al giudice di decidere immediatamente e, quindi, senza interpellare preventivamente l'U.E.P.E.

Ove sia richiesta la semilibertà sostitutiva, il difensore indicherà le attività che l'assistito può svolgere durante il giorno e ogni altra informazione utile, tenendo presente che la semilibertà sostitutiva presuppone indefettibilmente il programma di trattamento redatto dall'U.E.P.E., con il quale il difensore dovrà interloquire.

Il difensore deve trasmettere all'UEPE, che sia stato interpellato dal giudice, la documentazione già prodotta al giudice e l'ulteriore documentazione eventualmente richiesta dall'U.E.P.E. ai sensi del comma 3 del 545-bis c.p.p.

Ove occorra, il difensore può depositare memoria integrativa al giudice 5 giorni prima dell'udienza ex art. 545-bis, comma 2, c.p.p.

È obbligatorio specificare sempre nell'oggetto della PEC inviata all'U.E.P.E. i seguenti dati:

- nome, cognome, data, luogo di nascita dell'imputato e luogo di residenza;
- la tipologia di pena sostitutiva richiesta o acconsentita.

È auspicabile che, nella citata PEC, il difensore indichi i riferimenti telefonici necessari al fine di rendere rapidi i contatti con l'Ufficio di esecuzione penale esterna.

La PEC è di riferimento è: prot.uepe.brindisi@giustiziacert.it

2. GLI ADEMPIMENTI E LE FUNZIONI DEL GIUDICE.

Il decreto legislativo 19 marzo 2024, n. 31, ha rimarcato, in primo luogo, l'importanza della volontà consenziente dell'imputato ai fini della sostituzione della pena, introducendo il terzo comma dell'art. 58 della L. n. 689 del 1981, a tenore del quale *“le pene sostitutive della semilibertà, della detenzione domiciliare e del lavoro di pubblica utilità possono essere applicate solo con il consenso dell'imputato, espresso personalmente o a mezzo di procuratore speciale.”*

In assenza dell'imputato o di un suo procuratore speciale, è il giudice a valutare, caso per caso, l'eventuale richiesta di rinvio del difensore al precipuo fine di acquisire il consenso dell'imputato.

2.1 LA PENA SOSTITUTIVA DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITÀ RICHIESTA A SEGUITO DI DECRETO PENALE DI CONDANNA.

Nell'ottica di agevolare l'accesso alla pena sostituita del lavoro di pubblica utilità a seguito di decreto penale di condanna, l'art. 459, co. 1 ter, del c.p.p., come novellato dal D. L.vo 19-3-2024 n. 31, consente l'ammissione, in sostituzione, al lavoro di pubblica utilità

indipendentemente dall'opposizione al decreto penale di condanna ed anche a prescindere da essa su richiesta dell'imputato o del suo procuratore speciale entro il termine di giorni quindici dalla notificazione del decreto.

Il D. L.vo 10-10-2022 n. 150, come di recente novellato dal D.L.vo 19-3-2024 n. 31, ha previsto diverse ipotesi di sostituzione della pena detentiva con il lavoro di pubblica utilità di cui all'art. 56 bis della L. n. 689 del 1981:

- la pena detentiva può essere sostituita con il lavoro di pubblica utilità di cui all'articolo 56 bis della legge 24 novembre 1981, n. 689, se l'indagato, prima dell'esercizio dell'azione penale, ne fa richiesta al pubblico ministero, presentando il programma di trattamento elaborato dall'ufficio di esecuzione penale esterna con la relativa dichiarazione di disponibilità dell'ente (art. 459 co. 1 bis del c.p.p.) nei limiti indicati dalla suddetta norma;
- quando è stato emesso il decreto penale di condanna a pena pecuniaria sostitutiva di una pena detentiva se l'imputato, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, nel termine di quindici giorni dalla notificazione del decreto chiede la sostituzione della pena detentiva con il lavoro di pubblica utilità di cui all'articolo 56 bis della legge 24 novembre 1981, n. 689, senza o prima di formulare l'atto di opposizione o con l'atto di opposizione; in tali casi egli ha facoltà di chiedere un termine di sessanta giorni per depositare la dichiarazione di disponibilità dell'ente o dell'associazione di cui all'articolo 56 bis, primo comma, della legge citata e il programma dell'ufficio di esecuzione penale esterna.

Con il presente protocollo si rappresenta la necessità che l'indagato o l'imputato curi di richiedere nei vari casi, anche a mezzo di un procuratore speciale, la sostituzione con il lavoro di pubblica utilità della pena detentiva da irrogarsi o irrogata con il decreto penale di condanna, essendosi preoccupato di richiedere all'U.E.P.E., con la massima tempestività, il programma di trattamento con la relativa dichiarazione di disponibilità dell'ente, sì da essere in grado di presentare la relativa documentazione unitamente alla richiesta o quantomeno, nel caso di richiesta avanzata dopo l'emissione del decreto penale di condanna, entro il termine di sessanta giorni concessogli dal giudice competente.

E, parimenti, l'U.E.P.E. dovrà soddisfare, con la necessaria speditezza imposta dalle previsioni della norma di cui all'art. 459 co. 1 bis e 1 ter del c.p.p., le richieste di elaborazione del programma di trattamento.

Benché non sia stato espressamente riportato nell'art. 460 del c.p.p., tra gli avvisi che deve contenere il decreto penale di condanna, si prevede, al fine di garantire il miglior livello d'informazione possibile all'imputato interessato, di disporre che ogni decreto penale di condanna emesso dall'ufficio GIP contenga l'avviso che, come testualmente previsto dalla norma, l'imputato personalmente o a mezzo di procuratore speciale, nel termine di quindici giorni dalla notificazione del decreto, può chiedere la sostituzione della pena detentiva con il lavoro di pubblica utilità di cui all'articolo 56 bis della legge 24 novembre 1981, n. 689, anche senza formulare l'atto di opposizione e che con l'istanza può chiedere un termine di sessanta giorni per depositare la dichiarazione di disponibilità dell'ente o dell'associazione di cui all'articolo 56 bis, primo comma, e il programma dell'Ufficio di esecuzione penale esterna.

2.2 LA NATURA EVENTUALE DEL MECCANISMO DI "SENTENCING".

Nell'ottica di aumentare il tasso di efficacia del sistema sanzionatorio penale e dello snellimento dell'iter applicativo della sostituzione della pena detentiva breve, il Decreto legislativo correttivo 19 marzo 2024, n. 31, ha ridimensionato il meccanismo di sentencing nel processo di cognizione, destinandolo ad operare soltanto quando il giudice ritiene che non sia possibile decidere immediatamente positivamente o negativamente.

E' stata, dunque, eliminata l'interlocuzione necessaria tra il giudice e le parti dopo la pronuncia della condanna ed è, quindi, venuto meno l'obbligo di avvisare e di coinvolgere necessariamente gli interessati: la dialettica sulla sostituzione è divenuta, quindi, meramente eventuale.

Quando è stata irrogata una pena detentiva non superiore ai quattro anni e non è stata ordinata la sospensione condizionale della pena, il giudice verifica se sussistono i presupposti per la sostituibilità della pena detentiva breve: in caso positivo o negativo e, ove non servano controlli o accertamenti ulteriori, il contraddittorio non si attiva.

In base alla rinnovata formulazione dell'art. 545 bis, comma 1, del c.p.p., ricorrendone i presupposti, il giudice decide direttamente, subito dopo la condanna, in ordine alla possibile sostituzione della pena detentiva con la semilibertà o con la detenzione domiciliare o con il lavoro di pubblica utilità o, ancora, con la pena pecuniaria corrispondente.

In particolare, nel caso in cui sussistano le condizioni per la sostituzione e vi sia la richiesta dell'imputato o del suo procuratore speciale in tal senso, il giudice, sentito il pubblico ministero, e, ove presente, la parte civile:

- nel caso di pena pecuniaria sostitutiva, valuta se può determinare immediatamente il valore giornaliero e, in caso affermativo, può operare la sostituzione e pronunciare immediatamente il dispositivo di condanna a pena sostitutiva con l'eventuale rateizzazione; il valore giornaliero e le ragioni della sua commisurazione dovranno essere in ogni caso indicate nella motivazione della sentenza;
- nel caso di lavoro di pubblica utilità sostitutivo, se la difesa ha prodotto la disponibilità dell'ente e un programma orario approvabile, può pronunciare, a seconda dei casi, immediatamente il dispositivo;
- nel caso di detenzione domiciliare sostitutiva, se la documentazione prodotta è sufficiente a determinare i contenuti e le condizioni della detenzione, può pronunciare immediatamente il dispositivo con le relative prescrizioni generali, gli orari nei limiti previsti dalla legge e le condizioni di fatto specifiche; la pena sostitutiva dovrà essere, comunque, dichiarata efficace ed eseguita dal magistrato di sorveglianza, che potrà chiedere successivamente il programma specifico all'U.E.P.E., al quale il giudice può rinviare in termini generici.

Laddove non sussistano i presupposti per la sostituibilità della pena detentiva breve ma il giudice ritenga che, ai fini della decisione, l'asset probatorio sia utilmente integrabile (si richiama il caso nel quale vi sia la necessità di acquisire il consenso dell'imputato non preventivamente prestato o quello in cui sia necessario procedere ad ulteriori accertamenti istruttori per recuperare elementi utili per decidere), si attiva il vecchio meccanismo di sentencing con l'integrazione del dispositivo che, in caso di ulteriori accertamenti, potrà avvenire in un'apposita udienza fissata non oltre i 60 giorni, con avvisi alle parti e all'U.E.P.E. e sospensione del relativo processo.

All'esito dell'acquisizione, tramite l'U.E.P.E. e la polizia giudiziaria, della documentazione e delle informazioni necessarie ex art. 545 bis, comma 2, del c.p.p., il dispositivo della sentenza potrà essere integrato con la pena sostitutiva applicata e i relativi obblighi e prescrizioni.

In caso contrario, il giudice confermerà il primo dispositivo (ex art. 545 bis, comma 3, del c.p.p.).

La sentenza è pubblicata mediante lettura del dispositivo confermato o integrato (ex artt. 545 e 545 bis, comma 3, ultima parte del c.p.p.).

Il giudice, invece, dopo la lettura del dispositivo, sentite le parti, fisserà udienza non oltre il termine di 60 giorni, con sospensione del processo;

- in caso di pena pecuniaria sostitutiva, in assenza delle informazioni necessarie per operare la sostituzione, il giudice rinvierà per acquisire le stesse, anche per il tramite della difesa o della polizia giudiziaria territorialmente competente;
- in caso di lavoro di pubblica utilità sostitutivo o di detenzione domiciliare sostitutiva, ove il giudice ritenga necessario, in correlazione alla tipologia di reato contestato o alla condizione personale dell'imputato, per come emerse nel corso del procedimento o rappresentate dalla difesa, ovvero al fine di tutelare la persona offesa, acquisire, dall'U.E.P.E. o dalla polizia giudiziaria, informazioni ritenute necessarie in relazione alle condizioni di vita personali, familiari, sociali, economiche e patrimoniali dell'imputato, ovvero ritenga necessario acquisire dall'U.E.P.E. il programma di trattamento;
- in caso di semilibertà sostitutiva, acquisisce la documentazione e le informazioni indispensabili e rinvia l'udienza, in attesa del necessario programma dell'U.E.P.E.;
- in ogni caso il Giudice può rinviare al fine di acquisire la documentazione necessaria ai fini della sostituzione, come, a titolo meramente esemplificativo, al fine di acquisire le certificazioni di dipendenza dall'uso di sostanze stupefacenti o di alcol o da gioco d'azzardo, il programma in corso al quale il condannato è sottoposto ovvero gli altri certificati di malattia, di invalidità, di infermità psichica o attestanti altre fragilità o condizioni soggettive ovvero laddove ritenga necessario disporre, ad esempio, un sopralluogo presso il domicilio o il luogo di lavoro.

Le richieste saranno inviate, tramite la Cancelleria, all'U.E.P.E. e/o alle Forze dell'Ordine competenti in relazione al domicilio del condannato, specificando la tipologia di richiesta.

Nel caso in cui sia necessario rinviare all'U.E.P.E., il difensore e l'assistito prenderanno contatti con lo stesso entro 10 giorni dall'udienza in cui è stato sospeso il processo, riservandosi la produzione della documentazione entro i successivi 20 giorni, per un complessivo termine non superiore a 30 giorni.

In caso di soggetto sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari o dell'obbligo o del divieto di dimora, il giudice, se ritiene che ricorrano le condizioni, autorizzerà immediatamente lo stesso a recarsi senza scorta presso l'U.E.P.E., il quale si impegna a trattare con priorità assoluta i procedimenti relativi ad imputati sottoposti a misura cautelare.

In caso di richiesta di pena sostitutiva già formulata in sede di conclusioni e in presenza di tutta la documentazione necessaria sopra indicata, il giudice può pronunciare un solo

dispositivo.

Il medesimo principio si applica anche per la pena pecuniaria sostitutiva, anche in assenza di richiesta, trattandosi di pena sostituibile d'ufficio dal giudice.

In caso di richiesta d'applicazione della pena ai sensi degli artt. 444 e ss. del c.p.p., è onere delle parti, ove possibile, presentare almeno il giorno prima dell'udienza (con un deposito via PEC) l'istanza corredata di tutta la documentazione necessaria ai fini della sostituzione.

In ogni caso, con il consenso dell'imputato o del suo procuratore speciale espressamente autorizzato, il giudice, anche su eventuale proposta dell'U.E.P.E., può stabilire prescrizioni aggiuntive rispetto a quelle previste dall'art. 56 ter della L. n. 689 del 1981, che rispondano, tenuto conto della personalità del condannato e delle condizioni di vita, allo scopo di favorire la risocializzazione e a quello di impedire la consumazione di ulteriori reati.

In caso di applicazione del lavoro di pubblica utilità sostitutivo, la sentenza contiene un'esposizione riassuntiva dei motivi di fatto e di diritto su cui la decisione si fonda, oltre agli ulteriori requisiti previsti dall'art. 546 c.p.p.

Il giudice s'impegna a depositare la motivazione della sentenza nel minor tempo possibile, in considerazione delle esigenze del ruolo, della complessità dell'istruttoria e del titolo di reato contestato, al fine di consentire una pronta esecuzione del lavoro di pubblica utilità.

Ai sensi dell'art. 63 della L. n. 689 del 1981, la cancelleria del giudice provvede a trasmettere la sentenza o il decreto penale solo allorché siano divenuti, rispettivamente, irrevocabile ed esecutivo, specificando che si tratta di provvedimento da eseguirsi immediatamente.

Qualora il condannato non prenda contatto entro 15 giorni dalla notifica del provvedimento per la presa in carico di cui all'art. 63, comma 1, della L. n. 689 del 1981, l'U.E.P.E. provvede a notificare il giudice per le valutazioni di competenza.

L'U.E.P.E., preso in carico il condannato, verifica l'andamento della sanzione sostitutiva e provvede a inoltrare le istanze di modifica delle prescrizioni presentate dal condannato.

Nel caso di lavoro di pubblica utilità sostitutivo di lunga durata, l'U.E.P.E. predispone una breve relazione di aggiornamento annuale per il giudice.

Nell'ipotesi in cui si tratti di modifiche non sostanziali, come la variazione della fascia oraria o dei giorni, l'U.E.P.E., acquisito il consenso dell'ente e del condannato, recepisce e comunica la variazione al giudice.

In definitiva, il successo della riforma delle pene sostitutive dipenderà, fra l'altro, dalla capacità del giudice di governare, con equilibrio, i sottostanti principi del favor rei, del favor libertatis e del favor substitutionis, nella prospettiva della rieducazione e del reinserimento sociale del condannato con il minor sacrificio possibile della libertà personale e, mediante le opportune prescrizioni, anche in quella della prevenzione del pericolo di commissione di altri reati (art. 58 della L. n. 689 del 1981).

3. GLI ADEMPIMENTI DELLA CANCELLERIA DEL GIUDICE.

La Cancelleria del giudice invia le richieste all'U.E.P.E. territorialmente competente

specificando:

- le generalità complete dell'imputato e il domicilio noto agli atti, con numero di telefono e indirizzo di posta elettronica se disponibili;
- il difensore nominato e i suoi recapiti;
- il capo d'imputazione e il primo dispositivo emanato dal giudice;
- l'eventuale esistenza di una misura cautelare in atto a carico dell'interessato ovvero di altri coimputati nel medesimo processo;
- la tipologia di richiesta effettuata dal giudice;
- la data di rinvio dell'udienza per l'eventuale decisione ex art. 545 bis del c.p.p.

Ai sensi dell'art. 63 della L. n. 689 del 1981, la Cancelleria del giudice notifica la sentenza penale irrevocabile o il decreto penale esecutivo che applicano il lavoro di pubblica utilità per estratto all'Ufficio di Pubblica Sicurezza o, in mancanza di questo, al Comando dell'Arma dei Carabinieri competente in relazione al Comune in cui il condannato risiede o è domiciliato, nonché all'Ufficio Locale di esecuzione penale esterna che deve prendere in carico il condannato e all'ente ove dovrà svolgersi il lavoro di pubblica utilità.

L'Ufficio di pubblica sicurezza o, in mancanza di questo, il Comando dell'Arma dei Carabinieri competente in relazione al Comune in cui il condannato risiede o è domiciliato notifica al condannato la sentenza irrevocabile o il decreto penale esecutivo.

4. GLI ADEMPIMENTI DELL'U.E.P.E.

Nell'ottica deflattiva e in quella di rapida definizione cui è informata la normativa, si prevede che l'U.E.P.E. sarà interessato con richiesta di istruttoria (sommatoria, preventiva o successiva) solo nei casi espressamente previsti e, quindi:

- 1) necessariamente e ab origine solo in caso di semilibertà sostitutiva (con il programma di trattamento personalizzato che interessa anche l'amministrazione penitenziaria);
- 2) in caso di detenzione domiciliare sostitutiva (salva la richiesta d'informazioni alla P.G. circa l'idoneità del domicilio indicato dalla difesa), unicamente nel caso in cui il giudice riterrà necessaria una valutazione circa le condizioni di vita personale, familiare e sociale, nonché per eventuali integrazioni delle prescrizioni;
- 3) in caso di lavoro di pubblica utilità sostitutivo, dovendo in ogni caso intendersi richiamato l'art. 56 ter della L. n. 689 del 1981, unicamente nel caso in cui il giudice, valutata la tipologia del reato, le condizioni personali e la pena comminanda, ritenga di investire l'U.E.P.E. di un'istruttoria relativa alle condizioni di vita personale, familiare e sociale, nonché per eventuali integrazioni delle prescrizioni;

L'U.E.P.E., ricevuta la richiesta da parte della Cancelleria:

- apre il relativo fascicolo con la documentazione ricevuta;
- acquisisce la documentazione inviata dalla difesa nonché quella già depositata al giudice;
- effettua le verifiche necessarie;
- redige il programma di trattamento ove richiesto per le pene sostitutive come indicato dal giudice;
- riceve la sentenza o il decreto penale di condanna al lavoro di pubblica utilità e verifica l'andamento della sanzione sostitutiva ai sensi dell'art. 63 della Legge n. 689 del 1981;
- nel caso di lavoro di pubblica utilità di lunga durata, l'U.E.P.E. redige una relazione

annuale di aggiornamento per il giudice che procede;

- restituisce le informazioni o la relazione al giudice procedente e all'avvocato per eventuali integrazioni con memoria ex art. 545, comma 2, del c.p.p.;
- garantisce una trattazione prioritaria alle richieste concernenti le pene sostitutive;
- garantisce un canale di risposta più veloce nel caso in cui il giudice segnali che il processo è a carico anche di imputati soggetti a misura cautelare personale, pur se l'interessato è libero.

5. LE PRESCRIZIONI APPLICATE DAL GIUDICE DELLA COGNIZIONE IN CASO DI APPLICAZIONE DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITA' SOSTITUTIVO.

Il lavoro di pubblica utilità sostitutivo è eseguito secondo le modalità e le prescrizioni di seguito indicate.

La sentenza irrevocabile di condanna al lavoro di pubblica utilità è notificata al diretto interessato a cura degli Organi di P.S., che dispongono il ritiro del passaporto e la sospensione di validità ai fini dell'espatrio di ogni altro documento equipollente.

La sentenza irrevocabile di condanna:

- 1) indica il luogo di domicilio del condannato, che deve essere idoneo ad assicurare anche le esigenze di tutela della persona offesa dal reato; ogni cambiamento del domicilio o del luogo di dimora deve essere comunicato preventivamente all'U.E.P.E.;
- 2) indica l'associazione presso la quale deve essere svolto il lavoro di pubblica utilità, con l'indicazione, altresì, della relativa sede, dei compiti che devono essere svolti dal condannato, del numero totale dei giorni di lavoro, del numero delle ore giornaliere e dei giorni della settimana di svolgimento del lavoro medesimo;
- 3) indica l'attività lavorativa da svolgersi nonché i giorni e gli orari di svolgimento della stessa;
- 4) indica l'attività di studio e/o di formazione professionale da svolgersi nonché i giorni e gli orari di svolgimento della stessa;
- 5) indica la sottoposizione ad un programma terapeutico, con l'indicazione, altresì, del luogo, dei giorni e degli orari di somministrazione dello stesso.

Sono imposte al condannato, altresì, le seguenti prescrizioni:

1. non detenere e portare a qualsiasi titolo armi, munizioni ed esplosivi, anche se è stata concessa la relativa autorizzazione di Polizia;
2. non frequentare, senza giustificato motivo, pregiudicati, soggetti sottoposti a misura di sicurezza o di prevenzione o, comunque, soggetti che lo espongano al rischio di commissione di reati, salvo che si tratti di familiari o di altre persone stabilmente conviventi;
3. conservare e portare sempre con sé e presentare ad ogni richiesta degli organi di Polizia copia del relativo provvedimento (e di eventuali modifiche) e di un documento d'identità.

L'UEPE e le FF.OO. competenti per territorio signaleranno all'A.G. competente ogni eventuale inadempimento agli obblighi o la violazione delle prescrizioni.

6. LE PRESCRIZIONI APPLICATE DAL GIUDICE DELLA COGNIZIONE IN CASO DI APPLICAZIONE DELLA DETENZIONE DOMICILIARE SOSTITUTIVA.

La detenzione domiciliare sostitutiva è eseguita secondo le seguenti modalità e prescrizioni:

- 1) il domicilio del condannato è stabilito nel Comune di X, alla Via X, da cui egli può allontanarsi - pena le sanzioni previste dall'art. 385 codice penale - soltanto nei seguenti casi:
 - a) nei giorni feriali dalle ore X alle ore X, per provvedere alle indispensabili esigenze di vita proprie e dei suoi congiunti conviventi, con divieto, però, di uscire dal territorio del Comune di dimora (*prescrizione eventuale*);
 - b) per svolgere attività lavorativa nei giorni e negli orari da indicarsi nel verbale di sottoposizione alla detenzione domiciliare (*prescrizione eventuale*);
 - c) per recarsi presso l'U.E.P.E. di X, presso ambulatori e/o strutture sanitarie od ospedaliere ubicate nella Regione in cui dimora, al fine di effettuarvi accertamenti, cure e interventi; se è necessario il ricovero in dette strutture, il luogo del ricovero diventa quello della detenzione domiciliare ed il condannato ne dà immediato avviso a detto U.E.P.E. ed alle Forze dell'Ordine del luogo di ricovero, le quali, pertanto, sono deputate ai controlli;
 - d) libero senza scorta per partecipare alle udienze tenute presso gli uffici giudiziari ubicati in Regione, con l'obbligo di preavvertire le Forze dell'Ordine preposte ai controlli circa l'orario di uscita e quello di rientro in abitazione - percorrendo il tragitto più breve - subito dopo la fine dell'udienza, documentando al rientro alle medesime Forze dell'Ordine l'orario di presenza alla singola udienza certificato dal cancelliere d'udienza.

Nei casi riportati sub lettera c) che precede, il detenuto domiciliare deve informare detto U.E.P.E. e le Forze dell'Ordine preposte ai controlli presso l'abitazione in cui ha il domicilio.
- 2) Affida la vigilanza a X P.S./Comando C.C. di X, che informerà immediatamente il Magistrato di Sorveglianza delle eventuali violazioni delle prescrizioni, nonché detto U.E.P.E. dell'inizio e della cessazione della misura;
- 3) detto U.E.P.E. adotta ogni iniziativa idonea a sostenere il condannato durante l'esecuzione della detenzione, informando il Magistrato di Sorveglianza di ogni evento rilevante circa il buon andamento della misura;
- 4) il condannato deve agevolare i contatti con l'assistente sociale di detto U.E.P.E. presso il proprio domicilio, accettandone con senso di responsabilità i controlli e ogni iniziativa idonea ad aiutarlo;
- 5) è proibito al condannato di detenere e/o portare a qualsiasi titolo armi, munizioni ed esplosivi, anche se è stata concessa la relativa autorizzazione di polizia;
- 6) è fatto divieto al condannato di frequentare abitualmente - senza giustificato motivo - persone pregiudicate o sottoposte a misura di sicurezza o di prevenzione o, comunque,

persone che concretamente lo espongano al rischio di commissione di reati, salvo si tratti di familiari o di altre persone con lui stabilmente conviventi;

- 7) il condannato, al momento della sottoposizione alla pena sostitutiva, ha l'obbligo di consegnare il passaporto e i documenti equipollenti alle suddette Forze dell'Ordine preposte ai controlli, precisandosi che la validità - ai fini dell'espatrio - del passaporto e di detti documenti equipollenti è sospesa durante l'espiazione della pena sostitutiva;
- 8) il condannato ha l'obbligo di conservare, di portare con sé e di presentare ad ogni richiesta degli organi di polizia il provvedimento contenente le prescrizioni della detenzione domiciliare sostitutiva e le sue eventuali modifiche adottate ai sensi dell'art. 64 della Legge n. 689 del 1981;
- 9) è fatto divieto al condannato di avvicinarsi alla persona offesa dal reato e/o ai luoghi da costei frequentati (*prescrizione eventuale*);
- 10) il condannato ha l'obbligo d'installare un apparecchio citofonico e un campanello perfettamente funzionanti sul portone d'ingresso in abitazione;
- 11) la detenzione domiciliare sostitutiva sarà sospesa e revocata nel caso in cui il comportamento del condannato - contrario alla legge o alle prescrizioni- sia incompatibile con la prosecuzione della misura.

7. LE PRESCRIZIONI APPLICATE DAL GIUDICE DELLA COGNIZIONE IN CASO DI APPLICAZIONE DELLA SEMILIBERTA' SOSTITUTIVA.

La semilibertà sostitutiva è eseguita secondo l'apposito programma trattamentale, in cui devono essere previste - in aggiunta ad eventuali altre modalità - le seguenti modalità esecutive:

- 1) il condannato espia la semilibertà sostitutiva - presso l'istituto penitenziario assegnato dalla competente autorità dell'amministrazione penitenziaria - secondo le prescrizioni contenute nell'apposito programma trattamentale redatto;
- 2) il domicilio del condannato è stabilito nel Comune di X, alla Via X, da cui egli può allontanarsi - pena le sanzioni previste dall'art. 385 codice penale - soltanto nei seguenti casi:
 - a) nei giorni feriali dalle ore X alle ore X per provvedere alle indispensabili esigenze di vita proprie e dei suoi congiunti conviventi, con divieto però di uscire dal territorio del Comune di dimora (*prescrizione eventuale*);
 - b) per svolgere attività lavorativa nei giorni e negli orari da indicarsi nel programma trattamentale redatto;
 - c) per recarsi presso l'U.E.P.E. di X, presso ambulatori e/o strutture sanitarie od ospedaliere ubicate nella Regione in cui dimora, al fine di effettuarvi accertamenti, cure e interventi; se è necessario il ricovero in dette strutture, il luogo del ricovero diventa il domicilio ed il condannato ne dà immediato avviso a detto U.E.P.E. ed alle Forze dell'Ordine del luogo di ricovero, le quali pertanto
 - d) sono deputate ai controlli;

e) libero senza scorta per partecipare alle udienze tenute presso gli uffici giudiziari ubicati in Regione, con l'obbligo di preavvertire le Forze dell'Ordine preposte ai controlli circa l'orario di uscita e di rientro in abitazione - percorrendo il tragitto più breve - subito dopo la fine dell'udienza, documentando al rientro alle medesime Forze dell'Ordine l'orario di presenza alla singola udienza certificato dal cancelliere d'udienza.

Nei casi riportati sub lettera c) che precede, il condannato deve informare detto U.E.P.E. e le Forze dell'Ordine preposte ai controlli presso l'abitazione in cui ha il domicilio.

- 3) Affida la vigilanza a X P.S./Comando C.C. di X, che informerà immediatamente il Magistrato di Sorveglianza delle eventuali violazioni delle prescrizioni, nonché detto U.E.P.E. dell'inizio e della cessazione della misura;
- 4) detto U.E.P.E. adotta ogni iniziativa idonea a sostenere il condannato durante l'esecuzione della detenzione, informando il Magistrato di Sorveglianza di ogni evento rilevante circa il buon andamento della misura;
- 5) il condannato deve agevolare i contatti con l'assistente sociale di detto U.E.P.E. presso il proprio domicilio, accettandone con senso di responsabilità i controlli e ogni iniziativa idonea ad aiutarlo;
- 6) è proibito al condannato di detenere e/o portare a qualsiasi titolo armi, munizioni ed esplosivi, anche se è stata concessa la relativa autorizzazione di polizia;
- 7) è fatto divieto al condannato di frequentare abitualmente - senza giustificato motivo - persone pregiudicate o sottoposte a misura di sicurezza o di prevenzione o, comunque, persone che concretamente lo espongano al rischio di commissione di reati, salvo si tratti di familiari o di altre persone con lui stabilmente conviventi;
- 8) il condannato, al momento della sottoposizione alla pena sostitutiva, ha l'obbligo di consegnare il passaporto ed i documenti equipollenti alle suddette Forze dell'Ordine preposte ai controlli, precisandosi che la validità - ai fini dell'espatrio - del passaporto e di detti documenti è sospesa durante l'espiazione della pena sostitutiva;
- 9) il condannato ha l'obbligo di conservare, di portare con sé e di presentare ad ogni richiesta degli organi di polizia il provvedimento contenente le prescrizioni ed il programma trattamentale della semilibertà sostitutiva, nonché le sue eventuali modifiche adottate ai sensi dell'art. 64 della Legge n. 689 del 1981;
- 10) è fatto divieto al condannato di avvicinarsi alla persona offesa dal reato e/o ai luoghi da costei frequentati (*prescrizione eventuale*);
- 11) il condannato ha l'obbligo d'installare un apparecchio citofonico e un campanello perfettamente funzionanti sul portone d'ingresso in abitazione;
- 12) la semilibertà sostitutiva sarà sospesa e revocata nel caso in cui il comportamento del condannato - contrario alla legge o alle prescrizioni - sia incompatibile con la prosecuzione della misura.

8. IL PROVVEDIMENTO DI ESECUZIONE DEL P.M. E LE CONSEGUENTI ATTIVITA' DEL MAGISTRATO DI SORVEGLIANZA.

La competenza del P.M., con sede presso il giudice che ha emesso la sentenza di condanna alla detenzione domiciliare sostitutiva o alla semilibertà sostitutiva, resta ferma per tutta la durata dell'esecuzione di dette pene sostitutive anche nel caso in cui la persona condannata è assegnata ad un altro istituto penitenziario ovvero spostata la sua residenza o il suo domicilio fuori dal distretto/circondario originario; in queste evenienze, resta, altresì, ferma la competenza del Magistrato di Sorveglianza con sede nel distretto/circondario in cui è ubicato il domicilio del condannato.

Il P.M. competente, ricevuta la sentenza di condanna alla detenzione domiciliare sostitutiva o alla semilibertà sostitutiva con le relative prescrizioni, provvede all'iscrizione in SIEP e - ai sensi dell'art. 62, comma 1, della Legge n. 689 del 1981 - emette pedissequo provvedimento di esecuzione, operando sulla pena inflitta tutte le detrazioni per presofferto, fungibilità, liberazione anticipata o altro e stabilendo la pena residua da espiare; la sentenza ed il pedissequo provvedimento di esecuzione sono così trasmessi al magistrato di sorveglianza territorialmente competente e sono notificati al difensore nominato per la fase dell'esecuzione o, in difetto, al difensore della fase del giudizio.

Il P.M. competente, qualora diventino definitive più sentenze di condanna a pena detentiva ordinaria e più sentenze di condanna a pena detentiva sostitutiva, emette due distinti provvedimenti di esecuzione: il primo comprende soltanto le sentenze di condanna alla reclusione e/o all'arresto; il secondo comprende soltanto le sentenze di condanna a pene sostitutive, riportandovi la pena complessiva inflitta e determinando la pena residua da espiare in conformità a quanto previsto dall'art. 70 della Legge n. 689 del 1981.

Il Magistrato di Sorveglianza, ricevuti dal P.M. la sentenza con le relative prescrizioni ed il pedissequo provvedimento di esecuzione, entro i successivi 45 giorni adotta ordinanza di conferma o modifica delle modalità di esecuzione e delle prescrizioni, inserendo detta documentazione in SIUS e trasmettendola al P.M., all'U.E.P.E. ed all'Ufficio di pubblica sicurezza del comune in cui il condannato ha il domicilio ovvero - in mancanza - al Comando dell'Arma dei Carabinieri territorialmente competente; in caso di semilibertà sostitutiva, prima chiede all'Amministrazione penitenziaria di comunicare l'istituto ove il condannato è assegnato, poi trasmette la suddetta documentazione anche al direttore dell'istituto comunicato.

9. LA SOTTOPOSIZIONE ALLA DETENZIONE DOMICILIARE SOSTITUTIVA O ALLA SEMILIBERTA' SOSTITUTIVA.

L'Ufficio di pubblica sicurezza o, in mancanza, il Comando dell'Arma dei Carabinieri consegna copia delle prescrizioni, come eventualmente modificate dal Magistrato di Sorveglianza, al condannato e gli ingiunge di attenersi alle medesime e di presentarsi immediatamente all'U.E.P.E. per i successivi adempimenti previsti dall'art. 62, commi 2 e ss., della Legge n. 689 del 1981, redigendo apposito verbale di sottoposizione alla pena sostitutiva, la cui esecuzione decorre dalla data di stesura di detto verbale.

L'Ufficio di pubblica sicurezza o, in mancanza, il Comando dell'Arma dei Carabinieri trasmettono immediatamente detto verbale di sottoposizione al P.M., al Magistrato di Sorveglianza e all'U.E.P.E.

Il P.M., ricevuta detta comunicazione, emette il provvedimento in cui sono indicate la

data di decorrenza e quella di scadenza della pena sostitutiva e lo trasmette al Magistrato di Sorveglianza, all'U.E.P.E., all'Ufficio di pubblica sicurezza o al Comando dell'Arma dei Carabinieri, al difensore del condannato, al giudice che ha emesso la sentenza.

10. I COMPITI DEL P.M. DURANTE L'ESECUZIONE DELLA DETENZIONE DOMICILIARE SOSTITUTIVA O DELLA SEMILIBERTA' SOSTITUTIVA.

Il P.M., dopo l'emissione dell'ordine di esecuzione di sentenza di condanna alla detenzione domiciliare sostitutiva o alla semilibertà sostitutiva, adotta sino al termine dell'espiazione della pena i provvedimenti esecutivi concernenti sia il computo dei periodi di presofferto, di fungibilità e di liberazione anticipata, sia le altre riduzioni di pena, che dovessero essere riconosciuti/concessi a qualsiasi titolo dalla competente autorità giudiziaria, stabilendo di volta in volta la data di decorrenza e quella di scadenza della pena sostitutiva in esecuzione.

11. LA REVOCA EX ART. 66 O SOSPENSIONE EX ART. 68 LEGGE N. 689/1981 DELLA DETENZIONE DOMICILIARE SOSTITUTIVA O DELLA SEMILIBERTA' SOSTITUTIVA.

In caso di revoca ex art. 66 o di sospensione ex art. 68 della Legge n. 689 del 1981 della detenzione domiciliare sostitutiva o della semilibertà sostitutiva, il Magistrato di Sorveglianza - previa acquisizione dal P.M. competente di informazioni sull'entità della pena sostitutiva residua da espiare - emette un apposito provvedimento con cui:

- a) in caso di revoca, determina la pena residua da espiare e la converte nella pena sostituita ovvero in altra pena sostitutiva più grave;
- b) in caso di sospensione, determina la pena residua da espiare e trasmette il relativo provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario nel caso in cui la persona condannata si trovi in carcere.

Il provvedimento del Magistrato di Sorveglianza, di cui al punto precedente, è trasmesso all'U.E.P.E., alle FF. OO. che erano preposte ai relativi controlli, al P.M. competente a curare l'esecuzione della pena sostitutiva revocata o sospesa; inoltre, è notificato al difensore ed al condannato.

12. L'IMPLEMENTAZIONE DEL CONTENUTO DI DETERMINATI ATTI GIURISDIZIONALI AL FINE DI PROMUOVERE LA CONOSCENZA DELLE PENE SOSTITUTIVE E DEI RELATIVI BENEFICI.

Le parti firmatarie del presente protocollo concordano nel ritenere che il rilancio della pena sostitutiva richieda un cambiamento culturale al quale non possono e non vogliono rimanere estranei gli Uffici giudiziari, sia quello requirente che quello giudicante, uffici i

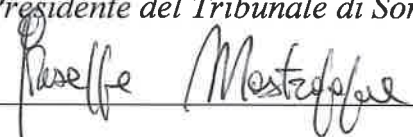
quali intendono contribuire a tale cambiamento indicando nella richiesta di rinvio a giudizio, nella richiesta di giudizio immediato, nel decreto di citazione diretta a giudizio, nel decreto di rinvio a giudizio, nel decreto di giudizio immediato e, infine, nel decreto penale di condanna (in quest'ultimo caso nei termini e con i contenuti indicati al paragrafo 2.1, punto cinque) che l'imputato ha la facoltà di richiedere al giudice che procede l'applicazione di una pena in sostituzione dell'eventuale pena detentiva di breve durata che fosse inflitta nel caso e all'esito dello svolgimento del processo nonché i benefici di tale eventuale applicazione.

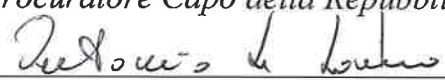
§§§§§

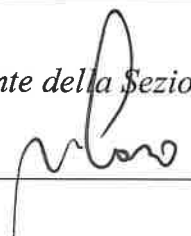
Le parti firmatarie del presente protocollo convengono che saranno predisposti dei modelli orientativi relativamente alle richieste di applicazione di sanzioni sostitutive ed ai provvedimenti conseguenti da pubblicare sui rispettivi siti istituzionali nonché convengono sull'istituzione di un osservatorio permanente sul presente protocollo formato da tutti coloro che hanno partecipato al tavolo istituzionale, che predisponga una prima relazione sull'andamento delle pene sostitutive delle pene detentive brevi entro sei mesi dalla data di firma del presente protocollo e successivamente con cadenza annuale.

Brindisi, 18 luglio 2024.

Il *Presidente del Tribunale di Brindisi*: **dott. Vincenzo SCARDIA**


Il *Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Lecce*: **dott. Giuseppe MASTROPASQUA**


Il *Procuratore Capo della Repubblica di Brindisi*: **dott. Antonio DE DONNO**


Il *Presidente della Sezione Penale del Tribunale di Brindisi*: **dott. Maurizio SASO**


Il *Presidente della Sezione GIP del Tribunale di Brindisi*: **dott. Nicola LARICCIA**


Il *Magistrato della Procura della Repubblica di Brindisi delegato alla partecipazione al tavolo istituzionale in tema di pene sostitutive*: **dott. Giuseppe DE NOZZA**




*Il Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Brindisi nonché il vice Presidente delegato alla partecipazione al tavolo istituzionale in tema di pene sostitutive: **Avv.to Daniela FAGGIANO e Avv.to Gianvito MILLO***



*Il Presidente della Camera Penale di Brindisi: **Avv.to Giancarlo CAMASSA***



*Il Direttore dell'U.E.P.E. di Brindisi: **dott.ssa Alessandra INGRASSIA***